

[OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE: DISCIPLI-
NA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”.

[]

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 27.11.2008

L'anno duemilaotto addì ventisette del mese di novembre alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze, alla 1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PELLEGRINI FRANCO	11 GALLI AUGUSTA
2 LOVECI ANNA	12 GAIANI LORENZO
3 MARELLI PAMELA	13 GALLI DINO LUIGI
4 RUGA DOMENICO	14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 BERGOMI ANNA MARIA	15 REITANO ANTONINO
6 SANGIORGI FRANCESCO	16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO	17 CAMPANELLI MARIO STEFANO
8 MAZZINI AURELIO M.	18 NICIFORO GIUSEPPE
9 AGOSTI ANGELO	19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO	20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

- BERGOMI Anna Maria
- PIZZI Roberto
-
-
-

I presenti sono pertanto n. 18 su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

E' presente il Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 19).

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Gaiani nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE: “DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”.

Il Presidente dà la parola all'assessore alle Attività economiche e Produttive Gianluca Santi che illustra l'argomento integrandolo con gli emendamenti, già consegnati in copia a tutti i consiglieri, che pertanto entrano a far parte integrante della proposta deliberativa.

“Il Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 17.05.2002. E' stato ritenuto opportuno introdurre qualche elemento di innovazione, sia a seguito dello spostamento di alcuni banchi a causa dei lavori di riqualificazione della via d'Azeglio, che sulla base di alcune richieste degli operatori. Si procede pertanto a una parziale modifica fermo restando l'opportunità in prospettiva di una riformulazione dell'intero documento conformando lo stesso a determinazioni regolamentari/pratiche intervenute in questi anni. Le modifiche che si propongono in questa fase, sono nella maggior parte dei casi, di natura tecnico-funzionale. Per quel che concerne le caratteristiche dei posteggi, si è stabilito che gli spazi laterali dei banchi non debbano essere occupati dalle operazioni di vendita, che la vendita dovrà avvenire solo sul fronte banco e che il posteggio debba essere utilizzato con l'automezzo sia per garantire le vie di fuga che di aumentare il numero di parcheggi per gli avventori del mercato. Per quanto riguarda la spunta, si propone che la graduatoria di spunta, redatta dal Comando di Polizia Locale, sia rivista annualmente anche nel mese di luglio, per assicurare ai consumatori la presenza, nei mercati di agosto o dicembre, di ambulanti che durante l'anno frequentano il mercato con una certa regolarità. E' stato inoltre modificato il numero dei banchi in seguito all'inutilizzo/decadenza degli stessi. Il numero degli alimentaristi è diminuito infatti di 10 unità. E' stato inoltre ritoccato l'inizio dell'orario di vendita e di spunta, spostato alle ore 8 anziché alle 8.30. E' stata aggiunta una nuova scheda per regolamentare i mercatini collegati agli eventi di promozione del territorio organizzati in collaborazione con le associazioni e infine prevista la possibilità di effettuare un mercato straordinario in più rispetto al passato, qualora durante l'anno, due o più giovedì ricadano durante le festività.

Si sottopone pertanto l'approvazione delle modifiche al regolamento allegate al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'argomento iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno della seduta odierna;

Vista la Legge Regione Lombardia 21 marzo 2000 n. 15 recante “Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione al decreto legislativo n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche”;

Visto il testo delle modifiche al Regolamento, allegato al presente atto;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 10 della L.R. 15/2000;

Visto il parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente in data 7.10.2008;

Uditi gli interventi dei Consiglieri per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto della seduta, depositato agli atti;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario del Settore delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 1 (Tamagnini Luigi del gruppo F.I. verso il popolo della libertà), espressi per alzata di mano, astenuti n. 3 (Galli Dino, Cannatelli Maria Gaetana e Niciforo Giuseppe del gruppo F.I. verso il popolo della libertà):

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le modifiche al Regolamento recante "Disciplina del commercio su aree pubbliche" allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

----- ° -----

TITOLO I
NORMATIVA GENERALE

Testo vigente	Testo con modifiche
Art. 1 Oggetto	Art. 1 Oggetto
<p>1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).</p> <p>2 Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.</p> <p>3 Il regolamento ha validità triennale, decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.</p>	<p>1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).</p> <p>2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.</p> <p>3. Il regolamento ha validità triennale decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva</p>

Testo vigente	Testo con modifiche
Art. 18 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	Art. 18 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
<p>1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il dirigente del Settore Sviluppo Economico può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.</p> <p>2. Si considerano di particolare gravità:</p> <p>a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali in particolare nel caso del non ritiro da parte dell'autorizzato al posteggio, delle cassette di legno, plastica, cartone, ed ogni altra tipologia inerente imballaggi;</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>	<p>1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il dirigente del Settore Sviluppo Economico può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.</p> <p>2. Si considerano di particolare gravità:</p> <p>a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali in particolare nel caso del non ritiro da parte dell'autorizzato al posteggio, delle cassette di legno, plastica, cartone, ed ogni altra tipologia inerente imballaggi, <i>nonché l'omissione o il ritardo superiore a sei mesi nel pagamento della Tariffa Igiene Ambientale.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p>

Testo vigente	Testo con modifiche
<p style="text-align: center;">Art. 34 Dimensioni dei posteggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può chiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, eventualmente libera, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. 2. Le tende solari non dovranno sporgere oltre a 50 cm. Dal fronte e dal retro del posteggio, mentre non sono consentite sporgenze laterali. Le tende devono essere installate a 2,20 mt. Di altezza dalla sede stradale. 3. Tra un posteggio e l'altro deve essere garantita una distanza compresa tra 50 e 150 cm. da adibire a passaggio 	<p style="text-align: center;">Art. 34 Caratteristiche e dimensioni dei posteggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli adibiti all'attività, attrezzati come punti vendita.</i> Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può chiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio. ; eventualmente libera, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. 2. Le tende solari non dovranno sporgere oltre a 50 cm. dal fronte e dal retro del posteggio, mentre non sono consentite sporgenze laterali. Le tende devono essere installate a 2,20 mt. di altezza dalla sede stradale. 3. <i>Tra un posteggio e l'altro deve essere garantita una distanza compresa tra 50 e 150 cm. da adibire a passaggio e che deve essere lasciata libera per garantire le vie di fuga.</i> 4. <i>L'attività di vendita deve avvenire esclusivamente a fronte banco.</i>

Testo vigente	Testo con modifiche
<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;">Decadenza dalla concessione del posteggio</p> <p>1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.</p> <p>2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.</p> <p>3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;">Decadenza dalla concessione del posteggio</p> <p>1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.</p> <p>2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.</p> <p>3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>4. <i>L'operatore decade altresì dalla concessione del posteggio a causa del mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art.8 del regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. La decadenza di cui al presente comma viene pronunciata previa diffida ad adempiere.</i></p>

Testo vigente	Testo con modifiche
<p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p style="text-align: center;">Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debenza del canone concessorio</p> <p>1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 41 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera <i>b</i>) del decreto legislativo.</p> <p><i>omissis</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p style="text-align: center;">Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debenza del canone concessorio</p> <p>1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera <i>b</i>) del decreto legislativo.</p>

Testo vigente	Testo con modifiche
<p style="text-align: center;">Art. 43 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. La graduatoria verrà redatta a cura del Corpo di Polizia Municipale entro il mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle presenze riscontrate nel corso dell'anno solare precedente. L'accesso alla stessa è consentito agli operatori (di cui all'art. 2 comma 7) che abbiano effettuato un minimo di presenze, pari ad almeno 30. 2. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese. 3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato dalla Direzione del Settore Polizia Municipale a far tempo dall'orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma 1. 4. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate. 	<p style="text-align: center;">Art. 43 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. La graduatoria verrà redatta a cura del Comando di Polizia Locale entro il mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle presenze riscontrate nel corso dell'anno solare precedente. L'accesso alla stessa è consentito agli operatori (di cui all'art. 2 comma 7) che abbiano effettuato un minimo di presenze, pari ad almeno 30. 2. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese. <i>Nel mese di luglio si prevede una verifica della graduatoria di spunta. Gli operatori devono aver effettuato entro il 30 giugno almeno 15 presenze, pena la cancellazione dalla graduatoria medesima.</i> 3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato dal Comando di Polizia Locale a far tempo dall'orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma 1. 4. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate. <i>4. I concessionari di posteggi del mercato di Cusano non possono partecipare alla graduatoria di spunta.</i> <i>5. Non è ammesso il subingresso nella graduatoria di spunta.</i>

Art. 44 Effettuazione di mercati straordinari	Art. 44 Effettuazione di mercati straordinari
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel periodo natalizio può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti. 2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare è tre. 3. La proposta deve essere presentata, per scritto al settore Sviluppo Economico da almeno il 60% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio o da un associazione di categoria maggiormente rappresentativa. In caso di mancata comunicazione di diniego entro 60 giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel periodo natalizio può essere programmata l'effettuazione di n. 3 edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti. 2. <i>Qualora durante l'anno solare almeno due giovedì cadano in giornata festiva potrà essere effettuato un ulteriore mercato straordinario.</i> Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare è tre. 3. <i>La proposta, deve essere presentata, per scritto al Servizio Commercio e Attività Produttive da almeno il 60% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio o da un associazione di categoria maggiormente rappresentativa entro il 31.12 dell'anno precedente.</i> In caso di mancata comunicazione di diniego entro 60 giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

Art. 45 Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari	Art. 45 Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari
<p>1. L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la sua dimensione, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA seguente:</p> <p>SCHEDA</p> <p>a) Denominazione del mercato: MERCATO SETTIMANALE DI CUSANO MILANINO Delibera istitutiva Consiglio Comunale n. 3611 del 24.11.1977</p> <p>b) ubicazione: VIA D'AZEGLIO, P.LE CIMITERO, VIA MONTEGRAPPA, P.LE STELVIO</p> <p>c) orario di vendita: dalle ore 8.30 alle 13.00;</p> <p>d) superficie complessiva dei posteggi: mq 8.500;</p>	<p>1. L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la sua dimensione, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA seguente:</p> <p>SCHEDA</p> <p>a) Denominazione del mercato: MERCATO SETTIMANALE DI CUSANO MILANINO Delibera istitutiva Consiglio Comunale n. 3611 del 24.11.1977</p> <p>b) ubicazione: VIA D'AZEGLIO, P.LE CIMITERO, VIA MONTEGRAPPA, P.LE STELVIO</p> <p>c) <i>orario di vendita: dalle ore 8.00 alle 13.00, anche per gli spuntisti;</i></p>

<p>e) totale posteggi: n. 248, di cui;</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 72 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare; n. 174 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare; n. 1 riservato ai produttori agricoli; n. 1 riservato ai "battitori" <p>La parte riservata agli alimentaristi è quella di piazzale Stelvio dal posteggio n. 213 al posteggio n. 238. I posteggi riservati ai pescivendoli sono il n. 246, 247, 248. La somministrazione di alimenti e bevande è eventualmente autorizzabile dall'Amministrazione Comunale solo nel piazzale suddetto ed attualmente esercitata nel posteggio n. 229.</p> <p>Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria presso l'ufficio Sviluppo Economico nella quale sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva; - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare ed eventualmente alla somministrazione di alimenti e bevande; - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli e ai battitori; - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. <p>L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da 2 ore prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.</p> <p>La cadenza del mercato è settimanale ed il giorno di svolgimento è il giovedì.</p> <p>In caso di decadenza o revoca i posteggi non verranno riassegnati.</p>	<p>d) superficie complessiva dei posteggi: mq 8.500;</p> <p>e) totale posteggi: n. 236, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 61 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare di cui n. 1 riservato ai produttori agricoli posteggio n. 130; n. 174 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare; n. 1 riservato ai "battitori" contrass. b <p>La parte riservata agli alimentaristi è quella di piazzale Stelvio dal posteggio n. 213 al posteggio n. 238. I posteggi riservati ai pescivendoli sono il n. 246, 247, 248. La somministrazione di alimenti e bevande è eventualmente autorizzabile dall'Amministrazione Comunale solo nel piazzale Stelvio, ed attualmente esercitata nel posteggio n. 229.</p> <p>Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria presso l'Ufficio Sviluppo Economico nella quale sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva; - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare ed eventualmente alla somministrazione di alimenti e bevande; - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli e ai battitori; - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. <p>L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da 2 ore prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.</p> <p>La cadenza del mercato è settimanale ed il giorno di svolgimento è il giovedì.</p> <p>In caso di decadenza, revoca dell'attività i posteggi non verranno riassegnati.</p>
---	---

SCHEDA N. 5

Eventi di Promozione del territorio

1. Ubicazione: Piazza Martiri di Tienanmen /Piazza Allende/Piazza Mazzini

3. Caratteristiche strutturali:

a) superficie complessiva massima dell'area: Piazza Martiri di Tienanmen solo lato giardini e portici, Piazza Allende e Piazza Mazzini tutta la piazza;

b) numero totale posteggi: massimo n. 20, riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai produttori agricoli.

*Riservati agli hobbisti con occupazione di m. 3*2 per singolo posteggio n. 50 massimo.*

Orario di vendita: 8/19.

L'accesso all'area dell'evento è consentito un'ora prima dell'inizio delle attività di vendita;

Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

Gli eventi di promozione del territorio vengono organizzati e gestiti in collaborazione con le associazioni locali e con le organizzazioni categoriali.

Proposta di deliberazione n. 46 del 27.11.2008

ad oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE: “DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Risorse Produttive, visto il disposto dell’art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 17 settembre 2008

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA
E RISORSE PRODUTTIVE**

f.to ARCH. CARMINE NATALE

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to dott. Lorenzo Gaiani

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Giuliana Sogno

PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contestuale:

[] comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)

Cusano Milanino, 11/12/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Giuliana Sogno

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cusano Milanino, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _____

IL SEGRETARIO GENERALE